

Giudizi pendenti estinti senza pagamento integrale

Rottamazione quater

Necessaria la trasmissione dell'istanza con l'impegno a rinunciare al giudizio

Serve anche l'ok della riscossione e la prova dei versamenti parziali

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

In caso di adesione alla rottamazione quater in pendenza di giudizio, l'estinzione del processo non richiede il pagamento integrale delle somme dovute. Allo scopo, sono infatti sufficienti la trasmissione dell'istanza, corredata dall'impegno a rinunciare al giudizio, il provvedimento di accoglimento dell'agente della riscossione e la prova dei pagamenti effettuati sino alla data di richiesta dell'estinzione. L'affermazione è contenuta nell'ordinanza n. 24428 depositata ieri dalla Corte di cassazione.

La vicenda contenziosa riguardava l'impugnazione di un atto di accertamento, in pendenza della quale il contribuente aveva richiesto l'adesione alla rottamazione quater. In vista dell'udienza in Cassazione, il contribuente aveva avanzato istanza di sospensione del giudizio, al fine di poter completare il piano dei versamenti rateali previsto nell'istanza.

In proposito, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 236,

della legge 197/2022, in caso di contenzioso pendente, è possibile chiedere la sospensione del processo, depositando copia dell'istanza di sanatoria. In tale eventualità, il processo è per l'appunto sospeso, in attesa del perfezionamento della definizione agevolata, che va dimostrata con l'esibizione dei pagamenti eseguiti.

La lettura sinora abbastanza pacifica della disciplina in esame (si veda la circolare n. 2/E/2023) era stata nel senso che, poiché la definizione agevolata produce i suoi effetti con l'integrale versamento delle somme dovute, nelle more della rateazione, il processo resta quiescente. Solo dopo la corresponsione del totale delle rate è possibile richiederne l'estinzione.

La Cassazione non è stata di questo avviso e ha ritenuto di confermare alcuni precedenti in termini, nonostante la chiarezza della normativa di riferimento.

Secondo la Corte, pertanto, il perfezionamento della rottamazione si verifica con la presentazione dell'istanza, contenente l'impegno a rinunciare ai giudizi in corso, e l'accoglimento della medesima da parte di agenzia delle Entrate - Riscossione. In proposito, si segnala che, nella lettura della Cassazione, la rinuncia al giudizio è, al contempo, una precondizione per accedere alla sanatoria, senza della quale la definizione è inefficace, e una dichiarazione irrevocabile del debitore, che non richiede di essere rinnovata negli atti processuali.

Il successivo adempimento al piano dei pagamenti deve invece ritenersi operante sul diverso

versante degli effetti amministrativi della definizione, sotto il profilo dell'azzeramento delle somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale.

La circostanza che la norma subordini l'estinzione del giudizio alla dimostrazione dei pagamenti effettuati, secondo i giudici di vertice, non comporta inoltre che le rate siano state necessariamente tutte versate. È sufficiente provare che, al momento in cui si chiede l'estinzione, i pagamenti sino a quella data scaduti sono stati eseguiti. Se ne dovrebbe derivare che se il debitore è già decaduto dalla definizione agevolata allora non può chiedere l'estinzione del giudizio. Ma a questo punto non si comprende come possa ritenersi perfezionato l'impegno alla rinuncia ai giudizi in corso contenuto nell'istanza. Ed invero, delle due l'una: a) o la rinuncia al giudizio è già operativa con la trasmissione dell'istanza di sanatoria e l'accoglimento della stessa da parte di Ader, ed allora l'estinzione del processo è ammessa anche se non si versano le rate; b) oppure l'estinzione del processo presuppone che i pagamenti siano in regola ma allora la definizione non può dirsi perfezionata con il provvedimento di accoglimento dell'Ader.

Anche il raffronto con la definizione delle liti pendenti avrebbe dovuto indurre ad una diversa conclusione. Solo in questa, infatti, è stabilito che la sanatoria si perfeziona con il versamento della prima rata.